

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

---

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno,  
ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

---

### 97° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 1991

---

**Presidenza del Presidente ELIA**

#### INDICE

##### **Disegni di legge in sede deliberante**

«Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali» (2787), approvato dalla Camera dei deputati

«Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti» (2538), d'iniziativa del senatore Murmura

**(Seguito della discussione congiunta e rinvio)**

PRESIDENTE ..... *Pag. 2, 3, 4 e passim*  
MAFFIOLETTI (Com.-PDS) ..... 3, 4  
MURMURA (DC), relatore alla Commissione 2, 4, 11  
*e passim*

---

---

*I lavori hanno inizio alle ore 15,45.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali» (2787)**, approvato dalla Camera dei deputati

**«Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti» (2538)**, d'iniziativa del senatore Murmura  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme sulla giurisdizione della Corte dei conti e istituzione di sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali», già approvato dalla Camera dei deputati, e: «Istituzione delle sezioni regionali della Corte dei conti», d'iniziativa del senatore Murmura.

Riprendiamo la discussione sospesa nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 1991.

Prego il senatore Murmura di riferire alla Commissione sugli approfondimenti compiuti dal gruppo di lavoro istituito per compiere una prima valutazione delle proposte formulate nel corso della discussione.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Il gruppo di lavoro ha svolto un lavoro di comparazione tra le varie proposte e, udito anche il Governo, ha ritenuto di dover elaborare una serie di emendamenti. Alcune proposte debbono essere completate e perfezionate ed è quindi opportuno avere a disposizione un'ulteriore breve pausa di riflessione. È comunque opportuno incardinare l'esame del disegno di legge approvando almeno l'articolo 1. Esso reca un chiaro riferimento all'istituzione in tutto il territorio della Repubblica, laddove non esistono, di sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti. Si prevede inoltre che nei giudizi di appello le sezioni riunite della Corte dei conti vengono presiedute dal presidente della Corte dei conti medesima o da presidenti di sezioni.

Il comma 3 specifica le funzioni della procura innanzi alle sezioni riunite e innanzi alle sezioni regionali, mentre il comma 4 prevede il termine di un anno per l'insediamento delle sezioni, al fine di consentire la sistemazione delle strutture necessarie.

Il comma 5 dispone in materia di incompetenza per territorio, stabilendo la stessa disciplina prevista dal codice di procedura civile.

Il comma 6 ribadisce la possibilità dell'appello per tutti i giudizi espressi dalle sezioni regionali, anche in materia pensionistica; il comma 7 aggiunge che per i giudizi relativi ai residenti all'estero la competenza è della sezione regionale del Lazio, come accade per i TAR.

L'articolo si chiude con la previsione che, con l'entrata in vigore delle sezioni regionali, i collegi della Corte dei conti giudicheranno soltanto con tre votanti invece dei cinque attualmente previsti.

Ritengo che l'approvazione di questo articolo possa aprire la strada della riforma, una riforma che riteniamo particolarmente importante, nelle tre regioni a maggior rischio criminale, ma in generale per tutta la nazione.

PRESIDENTE. Altrimenti, sembrerebbe che solo perchè vi è rischio è opportuno decentrare: sarebbe paradossale.

MAFFIOLETTI. Signor Presidente, concordo con il relatore sulla valutazione positiva del lavoro effettuato dal gruppo di lavoro. Siamo in condizione di varare la testa del sistema normativo che ha come fine non solo quello di istituire le sezioni decentrate della Corte dei conti, ma anche, nell'ambito di una prima sistemazione che non ha pretesa di essere riforma globale della Corte dei conti, di innovare rispetto ad un procedimento che ancor oggi presenta talune caratteristiche del rito inquisitorio, le quali non consentono l'espletamento pieno del sistema delle garanzie.

Ritengo tuttavia che a tal fine, e proprio per offrire il segno dell'innovazione, sarebbe giusto approvare non soltanto l'articolo 1 che ci è stato illustrato dal relatore, ma anche l'articolo 2.

PRESIDENTE. Riserverei l'esame di queste ulteriori proposte ad un momento successivo alla più approfondita considerazione: entriamo nella materia del processo contabile.

MAFFIOLETTI. Ma allora che senso ha approvare soltanto l'istituzione delle sezioni regionali?

PRESIDENTE. È la tecnica per autoimpegnarci, quella della testa di ponte.

MAFFIOLETTI. Ma la testa normativa deve comprendere anche l'innovazione del procedimento. Anche l'articolo 1-ter, a mio avviso, deve essere parte integrante di questo corpo normativo. Già basterebbe questo per incardinare un nuovo procedimento.

PRESIDENTE. Essendovi negli articoli successivi delicati problemi in relazione al diritto del risarcimento, se si può approvare tutto, bene, se invece, come ritengo io, quella parte merita di essere raccordata con i successivi articoli, per così dire processuali, converrebbe limitarci, per ora, ad approvare l'articolo 1, concedendoci un'ulteriore riflessione per valutare se effettivamente la disciplina del risarcimento del danno è coordinata in maniera esauriente e soddisfacente con il resto. Mi parrebbe più prudente.

MAFFIOLETTI. Non sono d'accordo, signor Presidente, su questa procedura. Occorre aver cognizione del destino della soluzione legislativa che ci apprestiamo a definire. Non mi sentirei di approvare

l'istituzione delle sezioni regionali senza essere consapevole dell'assetto del procedimento. Altrimenti il nostro lavoro avrebbe un significato solo nominalistico, formale. Non dobbiamo dare segnali a nessuno: abbiamo svolto un buon lavoro e non dobbiamo sciuparlo. Non sarebbe opportuno trovare un testo soltanto per dargli un significato emblematico, la riforma deve avere un significato complessivo.

Pertanto, o si procede ad una valutazione dei primi due articoli che stabiliscono un significato complessivo della normativa, oppure, a nome del Gruppo che rappresento, mi trovo costretto a chiedere il trasferimento del provvedimento alla sede referente.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Con la proposta emendativa in questione si intende estendere a tutti la norma introdotta dalla legge n. 142 del 1990; ma in tal modo si finisce per vanificare l'eccezione di incostituzionalità avanzata proprio da una delle sezioni.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'articolo 2 a me sembrerebbe più corretta la dicitura «la eventuale sussistenza di danno erariale...». Quanto all'estensione, invece, si tratta di una materia abbastanza delicata.

MAFFIOLETTI. Anche a questo proposito c'è una eccezione di incostituzionalità.

PRESIDENTE. Potremmo approvare le norme dell'articolo 2, con riserva di coordinamento, ove ciò fosse reso necessario dall'esame degli articoli successivi.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 2787.

Ne do lettura:

## TITOLO I

### NORME SULLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

#### Articolo 1.

1. Sono istituite, con esclusione delle regioni Campania, Puglia e Calabria per le quali vige la disposizione dell'articolo 16 del decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76, sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, con circoscrizione estesa al territorio regionale e sede nel capoluogo di regione. Per tali sezioni valgono le norme di cui agli articoli 2, 3, 4, primo comma, 5, 6 e 9 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, nonchè, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, n. 554, e l'articolo 118, primo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Si applica altresì, in relazione ai

carichi di lavoro, l'articolo 1, terzo e quarto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

2. Nei giudizi di appello le sezioni riunite della Corte dei conti giudicano con un numero invariabile di cinque magistrati. Esse sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da presidenti di sezione. Ad esse sono assegnati due presidenti di sezione e un congruo numero di consiglieri.

3. Con l'entrata in funzione delle sezioni giurisdizionali regionali di cui al comma 1 sono soppresse le sezioni giurisdizionali ordinarie prima e seconda per le materie di contabilità pubblica, la sezione terza per le pensioni civili, la sezione quarta per le pensioni militari, nonché le cinque sezioni speciali per le pensioni di guerra.

4. Alle esigenze delle sezioni giurisdizionali regionali e delle sezioni riunite si provvede con l'attuale dotazione organica delle qualifiche inferiori a presidente di sezione. Al personale amministrativo comandato in missione per il funzionamento delle sezioni regionali compete all'assegnazione, che non può essere inferiore ad un periodo di due anni, oltre all'indennità di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni e integrazioni, un compenso aggiuntivo per una sola volta, all'atto della istituzione degli uffici medesimi, nelle seguenti misure lorde:

a) dirigenti .....	lire 7.500.000;
b) qualifiche funzionali IX, VIII e VII .....	lire 7.000.000;
c) restanti qualifiche .....	lire 6.500.000.

Il relatore ha presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, di cui do lettura:

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«1. Sono istituite, nelle regioni che ne sono sprovviste, sezioni giurisdizionali della Corte dei conti con circoscrizione estesa al territorio regionale e con sede nel capoluogo di regione. Per tali sezioni valgono le norme degli articoli 2, 3 e 4, primo comma, 5, 6 e 9 della legge 8 ottobre 1984, n. 658, nonché, in quanto compatibili, gli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1987, n. 554, e l'articolo 118, primo comma, del testo unico per le pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. Per i carichi di lavoro si applica l'articolo 1, terzo, quarto e quinto comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

2. Le sezioni riunite della Corte dei conti sono presiedute dal presidente della Corte dei conti o da presidenti di sezione e giudicano con cinque magistrati. Alle sezioni riunite sono assegnati due presidenti di sezione ed un numero di consiglieri determinato dal consiglio di presidenza all'inizio dell'anno giudiziario.

3. Le funzioni di pubblico ministero innanzi alle sezioni riunite della Corte dei conti sono esercitate dal procuratore generale, al cui ufficio il consiglio di presidenza assegna i vice procuratori generali. Il

procuratore generale coordina l'attività dei vice procuratori regionali e può proporre appello avverso le sentenze delle sezioni regionali nel termine di trenta giorni successivi al ricevimento di copia della sentenza da parte delle segreterie regionali. Presso le sezioni regionali le funzioni del pubblico ministero sono esercitate da un vice procuratore regionale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del consiglio di presidenza della Corte dei conti.

4. Le sezioni regionali previste al comma 1 vengono insediate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro venti giorni dall'insediamento sono trasmessi a ciascuna sezione regionale i fascicoli dei processi sui quali le singole sezioni sono chiamate a giudicare.

5. L'incompetenza per territorio deve essere eccepita nel primo atto difensivo, con l'indicazione della sezione regionale competente. Avverso il provvedimento negativo del collegio, la parte può proporre entro venti giorni istanza di regolamento di competenza con ricorso alle sezioni riunite, le quali decidono in camera di consiglio, sentito il difensore del ricorrente.

6. Contro le decisioni definitive delle sezioni giurisdizionali regionali, è ammesso l'appello alle sezioni riunite della stessa Corte nel termine di trenta giorni decorrenti dalla notifica della decisione. Per tutta la materia pensionistica l'appello è ammesso soltanto per motivi di diritto.

7. Tutti i giudizi relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione regionale del Lazio.

8. Con l'entrata in funzione delle sezioni regionali i collegi della Corte dei conti giudicheranno con tre votanti».

1.1

IL RELATORE

Vi sono poi due emendamenti riferiti al comma 1 dell'articolo 1 presentati, rispettivamente, dai senatori Spetič e Pontone. Ne do lettura:

*Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «, con esclusione delle regioni Campania, Puglia e Calabria per le quali vige la disposizione dell'articolo 16 del decreto-legge 13 marzo 1991, n. 76,».*

1.2

SPETIČ

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Le sezioni riunite della Corte dei conti giudicano con un numero invariabile di cinque magistrati».*

1.3

PONTONE

È stato presentato poi dal senatore Pontone un emendamento tendente ad inserire due commi dopo il comma 1.

Ne do lettura:

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. L'incompetenza per territorio innanzi alle sezioni regionali non è rilevabile di ufficio.

1-ter. L'eccezione di incompetenza può essere formulata soltanto nel primo atto, indicando la sezione competente con domanda di regolamento di competenza proposto alle sezioni riunite».

1.4

PONTONE

L'ultimo emendamento presentato dal senatore Pontone è riferito al comma 3 dell'articolo 1.

Ne do lettura:

*Al comma 3 sostituire le parole:* «Con l'entrata in funzione delle sezioni giurisdizionali regionali di cui al comma 1» *con le altre:* «Dalla data in cui sono insediate tutte le sezioni giurisdizionali regionali».

1.5

PONTONE

Metto ai voti l'emendamento 1.1 interamente sostitutivo dell'articolo 1 presentato dal relatore.

**È approvato.**

Gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5 decadono per assenza dei proponenti.

Vi sono poi due emendamenti tendenti ad inserire degli articoli dopo l'articolo 1. Ne do lettura:

«Articolo 1-bis.

1. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione in materia di contabilità pubblica delle sezioni regionali della Corte dei conti è limitata ai casi di dolo e colpa grave.

2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dalla data dell'evento dannoso, ovvero, in caso di doloso occultamento dello stesso, dalla data della scoperta.

3. Qualora la omessa o ritardata denuncia non abbia consentito il tempestivo esercizio dell'azione di responsabilità, del danno sono chiamati a rispondere coloro che con dolo o colpa grave hanno omesso o ritardato la denuncia.

4. L'azione nei confronti di questi ultimi è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dalla data in cui si è compiuta la prescrizione di cui al comma precedente».

1.0.1

MAFFIOLETTI, TOSSI BRUTTI, GALEOTTI

## «Articolo 1.-ter

1. Dalla data d'insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali sono soppresse le sezioni giurisdizionali ordinarie I e II per le materie di contabilità pubblica, la III sezione per le pensioni civili, la sezione IV per le pensioni militari, nonché le cinque sezioni speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare sino all'esaurimento del contenzioso ancora pendente presso di esse ai sensi del successivo articolo.

2. Alle esigenze delle sezioni giurisdizionali regionali si provvede con l'attuale dotazione organica dei magistrati assegnati alle corrispondenti delegazioni regionali. In caso di insufficienza di essi, possono essere assegnati alle sezioni regionali, anche senza il loro consenso, altri magistrati per un periodo non superiore a due anni. Per il funzionamento delle segreterie e per il conseguente riordino dei servizi centrali, è istituito il posto di dirigente generale cui compete il trattamento economico previsto dalla legge. Per il restante personale amministrativo, nelle sezioni regionali, in aggiunta a quello già in servizio presso le delegazioni regionali, si provvede attraverso il comando in missione, cui compete, dal momento dell'assegnazione, che non può essere inferiore al biennio, oltre alla indennità di missione come regolata dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche ed integrazioni, un compenso aggiuntivo annuo nelle seguenti misure lorde:

a) dirigenti .....	lire	7.500.000;
b) qualifiche funzionali IX, VIII e VII .....	lire	7.000.000;
c) restanti qualifiche .....	lire	6.500.000.

Presso ciascuna sezione regionale vengono istituiti due posti di primo dirigente - uno per la segreteria della sezione ed il secondo presso l'ufficio del pubblico ministero -, da prelevarsi dal personale con tale qualifica della Corte dei conti, collocato fuori ruolo, cui competono i trattamenti previsti al comma precedente.

3. In tutte le disposizioni vigenti per lo svolgimento delle funzioni d'istituto, le espressioni 'consigliere', 'primo referendario' e 'referendario' sono sostituite con 'magistrato'.

1.0.2

IL RELATORE

Di questo emendamento il relatore propone anche un nuovo testo. Ne do lettura:

## «Articolo 1.-ter

1. Dalla data d'insediamento dell'ultima delle sezioni giurisdizionali regionali sono soppresse le sezioni giurisdizionali ordinarie I e II per le materie di contabilità pubblica, la III sezione per le pensioni civili, la sezione IV per le pensioni militari, nonché le cinque sezioni speciali per le pensioni di guerra. Tali sezioni continuano a funzionare sino



all'esaurimento del contenzioso ancora pendente presso di esse ai sensi del successivo articolo 5.

2. Alle esigenze delle sezioni giurisdizionali regionali provvede il consiglio di presidenza della Corte dei conti a mezzo di assegnazione su domanda degli interessati. Altri magistrati potranno essere assegnati alle sezioni regionali, anche senza il loro consenso, per un periodo non superiore a tre anni. Per il funzionamento dei servizi del personale centrale e delle sezioni regionali, è istituito il posto di dirigente generale che viene nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del consiglio di presidenza della Corte dei conti, tra i dirigenti in possesso della qualifica più elevata. Al dirigente generale compete il trattamento economico previsto dalla legge. Il direttore generale dirige i servizi di segreteria della Corte dei conti, promuove i provvedimenti ritenuti opportuni per il buon andamento dell'ufficio, svolge le funzioni di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dà le indicazioni di massima, in accordo con i dirigenti delle sezioni regionali, per l'attività del personale in queste ultime. Per il restante personale amministrativo, nelle sezioni regionali, in aggiunta a quello già in servizio presso le delegazioni regionali, si provvede attraverso il comando in missione. Ad esso compete, dal momento dell'assegnazione, che non può essere inferiore al biennio, oltre alla indennità di missione come regolata dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modifiche ed integrazioni, un compenso aggiuntivo annuo nelle seguenti misure lorde:

a) dirigenti .....	lire	7.500.000;
b) qualifiche funzionali IX, VIII e VII .....	lire	7.000.000;
c) restanti qualifiche .....	lire	6.500.000.

Presso ciascuna sezione regionale vengono istituiti due posti di dirigente superiore - uno per la segreteria della sezione ed il secondo presso l'ufficio del pubblico ministero -, da prelevarsi dal personale con tale qualifica della Corte dei conti, collocato fuori ruolo, cui competono i trattamenti previsti al comma precedente. Alla copertura della spesa necessaria per l'istituzione dei posti di dirigente generale e di dirigente superiore si provvede mediante la soppressione dei posti in organico della carriera ad esaurimento e di dieci posti del livello iniziale della carriera direttiva.

3. In tutte le disposizioni vigenti per lo svolgimento delle funzioni d'istituto, le espressioni 'consigliere', 'primo referendario' e 'referendario' sono sostituite con 'magistrato'.

1.0.2 (Nuovo testo)

IL RELATORE

#### «Articolo 1.-*quater*

La sezione regionale del Lazio è competente per i giudizi riguardanti i residenti all'estero».

1.0.3

PONTONE

Come si era convenuto, questi emendamenti sono per il momento accantonati.

Passiamo all'esame dell'articolo 2, di cui do lettura:

Art. 2.

1. Il commissario del Governo nella regione segnala all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti le cause di danno erariale rilevate nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni regionali.

2. La commissione di controllo sulla amministrazione regionale, di cui all'articolo 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, e il comitato regionale di controllo sugli atti dei comuni e delle province, di cui all'articolo 41 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono tenuti a comunicare all'ufficio del pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti le cause di danno erariale riscontrate nel controllo delle delibere sottoposte al loro esame.

3. I conti consuntivi delle regioni sono trasmessi, dopo l'approvazione, alla sezione regioni ed enti locali della Corte dei conti. La Corte riferisce al Parlamento sulla gestione finanziaria delle regioni, nei modi e nei termini di cui all'articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, modificato, da ultimo, dall'articolo 28 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al comma 1 sostituire le parole: «le cause di danno erariale rilevate nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni regionali.» con le altre: «la probabile sussistenza di danno erariale rilevato nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni regionali, indicandone ogni riscontrato nesso causale».*

2.1

PONTONE

*Al comma 1 sostituire le parole: «le cause di danno erariale rilevate nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni regionali.» con le altre: «la eventuale sussistenza di danno erariale rilevato nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni regionali.».*

2.2

IL RELATORE

*Al comma 2 sostituire le parole: «le cause di danno erariale riscontrato nel controllo delle delibere sottoposte al loro esame.» con le altre: «la probabile sussistenza di danno erariale riscontrato nel controllo delle delibere sottoposte al loro esame, indicandone ogni riscontrato nesso causale».*

2.3

PONTONE

*Al comma 2 sostituire le parole: «le cause di danno erariale riscontrato nel controllo delle delibere sottoposte al loro esame.» con le altre: «la eventuale sussistenza di danno erariale rilevato nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni sottoposte al loro controllo».*

2.4

IL RELATORE

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

*«3-bis. La responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione in materia di contabilità pubblica delle sezioni regionali della Corte dei conti è limitata ai casi di dolo e colpa grave ed è personale.*

*3-ter. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni. Il termine di prescrizione decorre dalla data dell'evento dannoso, ovvero, in caso di doloso occultamento dello stesso, dalla data della scoperta.*

*3-quater. Qualora la omessa o ritardata denuncia non abbia consentito il tempestivo esercizio dell'azione di responsabilità del danno, sono chiamati a rispondere coloro che con dolo o colpa grave hanno omesso o ritardato la denuncia.*

*3-quinquies. L'azione nei confronti di questi ultimi è soggetta alla prescrizione quinquennale decorrente dalla data in cui si è compiuta la prescrizione di cui al comma precedente.».*

2.5

IL RELATORE

Stante l'assenza del proponente, gli emendamenti 2.1 e 2.3 sono decaduti.

Vorrei far rilevare che le segnalazioni del commissario di Governo all'ufficio del pubblico ministero devono avere come oggetto la sussistenza di danni erariali che, secondo il suo apprezzamento, siano riscontrabili con riferimento al funzionamento e alle attività delle amministrazioni regionali.

Occorre pertanto evitare di dar luogo a formulazioni eccessivamente rigide, contemperando tuttavia tale esigenza con l'allegazione di elementi di prova sufficientemente certi ed oggettivi.

Pertanto, in base a queste considerazioni, propongo di modificare l'emendamento sopprimendo la parola «eventuale» che in esso figura.

MURMURA, *relatore alla Commissione.* Accolgo le osservazioni del presidente Elia. Si potrebbe forse modificare l'emendamento 2.2 da me presentato sostituendo la parola «rilevato» con l'espressione «riscontrato» ed eliminare la parola «eventuale» così come ha suggerito il Presidente.

PRESIDENTE. Ritengo che la nuova formulazione dell'emendamento 2.2 sia soddisfacente.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal relatore, nel nuovo testo di cui do lettura:

*Al comma 1 sostituire le parole: «le cause di danno erariale rilevate nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni regionali.» con le altre: «la sussistenza di un danno erariale riscontrato nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni regionali.».*

2.2

IL RELATORE

**È approvato.**

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, è opportuno modificare anche l'emendamento 2.4 nello stesso senso dell'emendamento 2.2.

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento 2.4 nella nuova formulazione:

*Al comma 2 sostituire le parole: «le cause di danno erariale riscontrato nel controllo delle delibere sottoposte al loro esame.» con le altre: «la sussistenza di un danno erariale riscontrato nel funzionamento e nelle attività delle amministrazioni sottoposte al loro controllo.»*

2.4

IL RELATORE

Lo metto ai voti.

**È approvato.**

Passiamo all'ultimo emendamento, presentato all'articolo 2, aggiuntivo di alcuni commi.

MURMURA, *relatore alla Commissione*. L'emendamento, tendente ad inserire quattro commi aggiuntivi dopo il comma 3 dell'articolo, si propone di arrivare ad una visione complessiva in materia di contabilità, estendendo i principi della legge n. 142 del 1990 a tutti gli amministratori e i funzionari.

PRESIDENTE. Non comprendo a quale comma ci si intende riferire quando, al 3-*quinquies*, si dice: «di cui al comma precedente».

MURMURA, *relatore alla Commissione*. Al 3-*ter*. Poichè la dizione «di cui al comma precedente» può risultare ambigua, possiamo senz'altro sopprimerla.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento 2.5 nel testo riformulato dal relatore.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

**È approvato.**

Sospendiamo i nostri lavori, così da partecipare alla discussione che si svolge in Aula.

Il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16,35.*

---

**SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

**DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA**